



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE
N.55 del 04/07/2014

OGGETTO: RECUPERO SOMME DOVUTE DAL SIG. RIZZO GIUSEPPE IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 1834/2012 DEL TRIBUNALE DI MESSINA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.

L'anno duemilaquattordici addì quattro del mese di luglio alle ore 16:15, nella Sala delle adunanze della sede legale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Avv. Nicola Merlino la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Maurizio Casale.

Intervengono i Signori:

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MERLINO NICOLA	Sindaco	presente
LISA MARIA	Assessore	presente
LAFACE GIUSEPPE	Vice sindaco	presente
SAJA GIUSEPPE	Assessore	presente
MESSINA MELANIA	Assessore	presente

PRESENTI: 5

ASSENTI: 0

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'unità proposta n. 55 del 22 maggio 2014 e, dato atto che la stessa ha ottenuto i prescritti pareri siccome espressi in calce alla medesima e nelle date ivi indicate, ed è oggetto di esame ed approvazione da parte di questa Giunta.

A questo punto il Sindaco propone di conferire l'incarico in argomento all'Avv. Pasquita Patti, con studio legale in Rometta Via Nazionale;

Visto lo Statuto comunale.

Visto l'Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia.

Con voti favorevoli ed unanimi espressi in forma palese per appello nominale.

DELIBERA

1. Approvare la proposta in esame quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e per l'effetto;
2. Autorizzare il Sindaco a nominare l'Avv. Pasquita Patti, affinché rappresenti e difenda le ragioni dell'Ente nel contenzioso di che trattasi, il quale sarà tenuto ad applicare i compensi minimi previsti dalle vigenti tariffe professionali scontati del 30% (D.M. n. 55/2014);
3. Attribuire al suddetto legale la somma di Euro 300,00, oltre I.V.A. al 22% e contributo 4% ex art. 11 legge n. 576 del 1980 per un totale di € 380,64 quale anticipo spese, con imputazione al codice 1010203 Cap. 1058 del redigendo bilancio 2014;
4. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.

A questo punto il Presidente pone in votazione la dichiarazione di immediata esecutività della deliberazione testè approvata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione resa all'unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese e per appello nominale dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva.



Comune di Rometta

Provincia di Messina

AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI – SERVIZIO GESTIONE CONTENZIOSO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N 55 DEL 22/05/2014

Oggetto :

RECUPERO SOMME DOVUTE DAL SIG. RIZZO GIUSEPPE IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 1834/2012 DEL TRIBUNALE DI MESSINA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.

Testo Proposta:

Premesso:

Che, con ricorso R.G. 2041/2011 assunto al prot. generale dell'Ente in data 13.07.2011 al n. 10529, il sig. Rizzo riassumeva innanzi al Tribunale di Messina ricorso introduttivo ex art. 22 L. 689/81, avente ad oggetto l'opposizione alle ordinanze ingiunzione emesse dal Comune di Rometta in data 22.04.2010 n. 5877/10 e n. 5878/10 con le quali veniva ingiunto il pagamento di due sanzioni amministrative scaturenti da altrettanti due verbali di accertamento di illecito amministrativo nn. 47/09 e 48/09 emessi, il giorno 01.10.09 dall'Azienda U.S.P. di Messina – S.I.A.N, per avere avviato un'attività di produzione di mosto priva di qualsiasi requisito igienico sanitario e senza averne dato comunicazione all'Autorità competente;

Che il giudizio è stato definito con sentenza n. 1834/12 con la quale il Sig. Rizzo Giuseppe è stato condannato alla rifusione delle spese in favore del Comune di Rometta liquidate in complessivi € 800,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A.;

Preso atto che la citata Sentenza è esecutiva;

Considerato:

Che con nota prot. n. 2577 del 10.03.14 questo Ente ha intimato al sig. Rizzo Giuseppe a provvedere al suddetto risarcimento in ottemperanza a quanto disposto in Sentenza;

Che a tutt'oggi il sig. Rizzo non ha provveduto a quanto intimato;

Ritenuto dover intraprendere azione esecutiva nei confronti del sig. Rizzo Giuseppe, per il recupero di dette somme, nonché degli interessi, della rivalutazione monetaria e di ogni altra spesa che il Comune di Rometta ha dovuto affrontare ed affronterà per l'esecuzione della Sentenza n. 1834/12 emessa dal Tribunale di Messina;

Ritenuto necessario il patrocinio di un legale di fiducia, non avendo il Comune un Avvocato in dotazione organica;

Ravvisata la competenza della Giunta Comunale in materia;

Considerato:

Che, trattandosi di incarico svolto per una Pubblica Amministrazione, si ritiene necessario porre quale condizione per il relativo conferimento, che il Professionista da nominare, in relazione

alle prestazioni da rendere per l'espletamento del presente incarico, accetti l'applicazione dei compensi minimi previsti dalla tariffa professionale vigente (D.M. n° 55/14) decurtati del 30%;

Che, si ritiene di corrispondere al suddetto legale un anticipo di Euro 300,00 più I.V.A. e C.P.A.;

Visto lo schema di disciplinare di incarico che si allega alla presente proposta;

Visto il D.L., con il quale è stato differito il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali;

Visto l'art.163, comma 3° del D. Lgs. n.267/2000 T.U.E.L., il quale recita: "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1°, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio approvato;

Preso atto quindi che, per effetto delle superiori disposizioni, l'Ente si trova in regime di esercizio provvisorio e che pertanto si possono effettuare spese, per ogni intervento, in misura non superiore ad un dodicesimo delle somme previste nell'ultimo bilancio approvato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'Or.to Amm.vo EE.LL. vigente in Sicilia;

SI PROPONE:

1. Approvare la superiore premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Autorizzare il Sindaco a nominare un legale di fiducia dell'Amministrazione affinché rappresenti l'Ente intraprendendo azione esecutiva nei confronti del Sig. Rizzo Giuseppe per il recupero delle somme riconosciute al Comune di Rometta con Sentenza n. 1834/12 emessa dal Tribunale di Messina nonché per il recupero degli interessi, della rivalutazione monetaria e di ogni altra spesa che il Comune di Rometta ha dovuto affrontare ed affronterà per l'esecuzione della citata Sentenza;
3. Assegnare al responsabile dell'Area Amministrativa la somma necessaria per far fronte all'anticipo spese legali, presuntivamente quantificato in € 380,64 con imputazione al codice 1010203 Cap. 1058 del redigendo bilancio 2014;
4. Di stabilire giusta la condizione in premessa, che i compensi professionali, anche quelli successivi e fino alla parcella di saldo restano fissati ai minimi tariffari di cui al D.M. 55/14, decurtati del 30%, al momento della loro liquidazione e che tale condizione costituisce presupposto imprescindibile ai fini dell'espletamento dell'incarico;
5. Dare atto che ai successivi adempimenti di natura gestionale si provvederà con atti propri dei competenti funzionari responsabili di area.
6. Dare atto che la deliberazione che sarà adottata è da ritenersi esecutiva *ope legis*.

Rometta li 04.07.2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Giunta Maria

IL PROPONENTE

Il Sindaco

Avv. Nicola Merlini

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto : RECUPERO SOMME DOVUTE DAL SIG. RIZZO GIUSEPPE IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA N. 1834/2012 DEL TRIBUNALE DI MESSINA. NOMINA LEGALE DI FIDUCIA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Rometta, li 04/07/2014

Il responsabile dell'Area
Dott. Maurizio Casale

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere FAVOREVOLE in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Rometta, li 04/07/2014

Il Responsabile dell'Area
Sig. Giuseppe Pino



Comune di Rometta

Provincia di Messina

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella Casa Comunale,

TRA

il Comune di Rometta (di seguito: Comune), in persona del Responsabile del Settore di Competenza, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Rometta Piazza Margherita, a quanto infra facoltizzato in forza di deliberazione di questa Giunta Comunale n. del - C.F.

E

l'Avvocato _____ del Foro di Messina
(di seguito: legale), con Studio in _____, Via _____

Codice Fiscale/Partita IVA _____

Premesso:

-Che il Comune di Rometta deve resistere nel giudizio / intraprendere un procedimento

_____ ;
- Che con deliberazione di Giunta Comunale n. .. del si procedeva alla individuazione e nomina dell'Avvocato cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato e demandando, altresì, al Responsabile l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;

- Che con apposita determinazione a contrattare n. R.G. del adottata dal Responsabile, ai sensi dell'art. 192 del T.U.E.L.-D.L.vo n. 267/2000, è stato approvato lo schema del presente disciplinare ed impegnata la relativa e preventiva spesa;

Tutto ciò premesso, tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

1) L'incarico ha per oggetto:

2) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, un corrispettivo corrispondente ai valori minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/14 relativo alle tariffe professionali (in materia civile, penale e stragiudiziale) decurtati del 30% sia in caso di soccombenza del Comune sia in caso di compensazione delle spese operata dal giudice.

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna alle spese di lite, il legale nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ad avere nella misura determinata dal giudice e non potrà pretendere ulteriori somme dal Comune a qualsiasi titolo.

Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.

3) Per il sostegno alle spese di causa il Comune anticiperà sulla somma impegnata, in seguito alla stipula della presente convenzione e dietro richiesta del legale incaricato, una somma pari ad € compresa I.V.A. e C.P.A. che saranno detratti insieme agli ulteriori acconti successivi, all'atto della definitiva liquidazione.

4) Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.

L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.

Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Tale complessiva attività di assistenza, comunque collegata all'attività di difesa, non darà luogo a compenso ulteriore oltre quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.

5) Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale, allorquando gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa dovrà avvertire tempestivamente il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa;

Attesa la particolare natura delle spese legali, confermata a più riprese dalla giurisprudenza della Suprema Corte - in quanto trattasi di spese non prevedibili in sede di conferimento dell'incarico, la cui scadenza è incerta e che quindi comportano una complessa gestione contabile per l'Ente - il legale non potrà rimettere parcelle per il pagamento oltre il 15 novembre di ciascun anno. Le parcelle ricevute al protocollo comunale oltre quella data saranno restituite con invito a produrle nel successivo esercizio finanziario senza che ciò possa dar luogo a ristoro o ad interessi di alcun genere.

6) L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventualità responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

7) Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune, salvo il rimborso delle spese del medesimo sostenute ed effettivamente documentate.

8) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) .

9) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti di cui al precedente punto 2), avuto riguardo al risultato utile che ne sia derivato al Comune.

10) Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.

11) La sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

12) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

13) Le eventuali spese inerenti al presente contratto sono a carico di entrambe le parti in egual misura.

La presente scrittura privata viene redatta in tre originali, di cui uno per l'eventuale registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86.

PER IL COMUNE DI ROMETTA

IL PROFESSIONISTA

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 2), 4) e 6).

PER IL COMUNE DI ROMETTA

IL PROFESSIONISTA

INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs. 30.6.2003 N. 196

“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Comune di Rometta, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente – in Rometta Piazza Margherita, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

- a. svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- b. gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- c. adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- d. gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
- e. tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
- b. Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- c. professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Comune di Rometta. Titolare del trattamento è il Comune di Rometta. Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'area interessata. I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle seguenti strutture del Comune: area affari generali, area economico – finanziaria, area tecnica e tecnico-manutenitiva, area di vigilanza, dal personale appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:

- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,

eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;

b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Avv. Fabio Coppolino
Via Umberto I° n. 376/C
98051 Barcellona P.G. (Me)
tel./fax 090 9707315 • cell. 340 6251090



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI MESSINA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Giudice Istruttore, dott.ssa Viviana Cusolito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2041/2011 R.G., posta in decisione, previa discussione, all'udienza dell'8.10.2012, con immediata lettura del dispositivo, e promossa

DA

RIZZO Giuseppe, c.fisc. RZZGPP42D09H519F, elettivamente domiciliato in Venetico via Nazionale n. 73 presso lo studio dell'avv. Maria Grazia Russo che lo rappresenta e difende giusta procura in atti

OPPONENTE

E

COMUNE DI ROMETTA, in persona del Sindaco p.t., c.fisc. 00136550837, rappresentato e difeso all'avv. Fabio Coppolino del Foro di Barcellona P.G. che lo rappresenta giusta procura in atti ne giusta delibera della GM n. 63 dell' 1.9.2011

OPPOSTO

OGGETTO: Opposizione ordinanza ingiunzione.

CONCLUSIONI

All'udienza dell'8.10.2012 i procuratori hanno concluso come da verbale.

FATTO E DIRITTO

Con ricorso in riassunzione depositato in data 23.3.2011 Rizzo Giuseppe riassumeva il giudizio di opposizione avverso le ordinanze ingiunzione n. 5877/10 e 5878/10 emesse dal Comune di Rometta per il pagamento, rispettivamente, della somme di € 1.000,00 e € 3.000,00 per violazione della disposizione di cui all'art. 6 Reg. CE 852/04 allegato II e d.lgs. 193/07 art. 6 comma 3 e 6, già proposto davanti al Giudice di pace di Rometta che, con provvedimento del 29.12.2010, comunicato il 24.1.2011 si era dichiarato incompetente ed aveva assegnato il termine di giorni 60 dalla comunicazione per la riassunzione davanti al Tribunale di Messina. Riproponeva i motivi spiegati e chiedeva l'annullamento delle ordinanze opposte.

Ricevuta la notifica del ricorso in data 11.7.2011 si costituiva il Comune di Rometta eccependo preliminarmente, "la tardività del ricorso per riassunzione, in quanto è stato depositato in data 23.3.2011 e non risulta che sia stato rispettato il termine stabilito per la riassunzione". Nel merito affermava l'infondatezza dei motivi spiegati dal Rizzo e chiedeva il rigetto dell'opposizione.

In via preliminare deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio.

Il fatto che, invece, risulta che il provvedimento con il quale il Giudice di Pace di Rometta si è dichiarato incompetente è stato comunicato al procuratore costituito del Rizzo in data 24.1.2011

~~esente~~

ORIGINALE

Sen.T. 1834/12

Pubb. 8/10/12

Risulta, ancora, che il ricorso in riassunzione è stato depositato il 23.3.2011 e notificato al Comune di Rometta in data 1.7.2011.

Ai sensi dell'art. 125 disp. att. C.p.c. – applicabile anche nel caso di riassunzione del giudizio a seguito di declaratoria di incompetenza del giudice adito – la riassunzione sarebbe dovuta essere eseguita non già con ricorso bensì con comparso di riassunzione, con indicazione dell'udienza di comparizione, da notificare entro il termine perentorio fissato dal giudice dichiaratosi incompetente. Anche applicando il principio di conservazione degli atti, il ricorso avrebbe potuto validamente instaurare il giudizio avanti al giudice competente (così determinando una valida translatio iudicii) solo se fosse stato notificato entro il termine suindicato.

Sul punto ha affermato la Suprema Corte che nell'ipotesi in cui la riassunzione della causa sia stata effettuata con ricorso, anziché con comparso da notificare ai procuratori delle parti costituite e personalmente alle parti non costituite - come previsto dall'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., per i casi in cui manchi una diversa prescrizione normativa - è necessario, perché possa operare il principio generale di conversione degli atti viziati, che il ricorso sia stato tempestivamente notificato, essendo questo un requisito formale indispensabile per il raggiungimento dello scopo.

A nulla rileva, in proposito, il termine fissato dal GI nel decreto di comparizione delle parti, considerato che il ricorso era stato depositato il giorno prima della scadenza del 60mo giorno, entro il quale, invece, l'atto avrebbe dovuto essere notificato.

Pertanto, a fronte della tempestiva eccezione di parte opposta, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

Occorre rilevare sul punto che il Comune, nella comparso di risposta – e, dunque, nella sua prima difesa – ha eccepito “la tardività del ricorso in riassunzione”, per mancato rispetto del termine fissato dal giudice di pace e ha chiesto, per tale motivo che il ricorso venisse dichiarato “inammissibile, improcedibile e, comunque rigettato con qualsiasi formula o statuizione”.

Il giudizio deve essere dichiarato estinto nonostante il Comune non abbia fatto espressamente riferimento all'estinzione come conseguenza processuale della tardività del ricorso in riassunzione in quanto – come affermato dalla Suprema Corte – per la proposizione dell'eccezione di estinzione del processo non sono richieste formule sacramentali, in quanto la qualificazione giuridica dell'eccezione proposta dalla parte rientra nel potere-dovere del giudice competente a conoscere la causa e va fatta alla stregua del suo contenuto reale con particolare riferimento allo scopo dell'atto, senza che possa attribuirsi rilievo a mere imperfezioni formali ovvero ad espressioni impropriamente adoperate. In particolare, l'eventuale errore commesso dalla parte nel collegare gli effetti del mancato rispetto di un termine perentorio ad una determinata disposizione di legge piuttosto che ad un'altra non impedisce di valutare la posizione assunta dalla parte nel suo significato sostanziale, dovendosi accertare - con un giudizio di fatto rimesso al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se esente da vizi logici e giuridici - la sussistenza di una non equivoca manifestazione di volontà finalizzata ad ottenere l'estinzione del processo. (Cass. 6286/95 e 26401/2009).

Nel caso di specie, poiché parte opposta – tempestivamente – ha rilevato la tardività della riassunzione per mancato rispetto del termine perentorio, la circostanza che la stessa abbia fatto

02

discendere da ciò la inammissibilità del ricorso consente di ritenere che intenzione della parte fosse sostanzialmente quella di impedire la prosecuzione del giudizio (in particolare, in tal senso Cass. 26401/2009).

Per tali motivi, in accoglimento della eccezione, il giudizio deve essere dichiarato estinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del sottoscritto giudice istruttore in funzione di giudice unico, definitivamente decidendo sulla domanda proposta con ricorso depositato in data 23.3.2011 da Rizzo Giuseppe contro il Comune di Rometta in esito alla discussione, così provvede:

1) dichiara estinto il giudizio;


2) condanna parte opponente alla rifusione delle spese in favore del Comune opposto che liquida in complessivi € 800,00 per compensi, oltre iva e cpa.

Così deciso in Messina, 8.10.2012

IL GIUDICE
(dott.ssa Viviana Cusolito)



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Messina - 9 OTT. 2012
Il Direttore Amministrativo
(Dr.ssa Caterina BARBARO)





Comune di Rometta

Provincia di Messina

Area Servizi Amministrativi

Prot. n. 2577

Rometta _____

RACC. A/R

Sig. Rizzo Giuseppe
Via Petrarca, 4
98043 Rometta

E p.c.

Studio Avv. Maria Grazia Russo
Via Nazionale, 73
Venetico

Al Sig. Sindaco

Al Sig. Assessore
A. Magazù

SEDE

Oggetto: Causa Civile n. 2014/2011 R.G. Comune di Rometta c/Rizzo Giuseppe. Invito alla corresponsione delle somme riconosciute con Sentenza n. 1834/2012 del Tribunale di Messina.

Con la presente si invita la S.S. a corrispondere bonariamente le somme riconosciute in favore del Comune di Rometta con Sentenza n. 1834/2012 emessa dal Tribunale Civile di Messina.

Si avvisa che trascorso infruttuosamente in termine di 30 giorni dalla ricezione del presente atto questo Ente procederà ad intraprendere azione legale per il recupero coattivo delle somme dovute con conseguente aggravio di spese a Suo carico.

Certi di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Distinti Saluti.

Il Responsabile A.S.A.

(D. Maurizio Crisci)



2574
CONT.

Avviso di ricevimento

Raccomandata Pacco

Assicurata Euro _____


Numero
14901P95686 2

Data di spedizione 11-03-2014 Dall'ufficio postale di ROMETTA

Destinatario RIZZO GIUSEPPE

Via PETRARCA 4

CAP 98063 Località ROMETTA



Rizzo Giuseppe 13/3/2014

Firma per esteso del ricevente Rizzo Giuseppe Es. 486
(Nome e Cognome) Ufficio dell'ufficio postale di destinazione



Consenso espressa al sensi dell'art. 35 D.M. 09.04.01.
 Invia in un unico destinatario
 Sottoscrizione rifiutata

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.


IL PRESIDENTE
Avv. Nicola Merlino



L'ASSESSORE ANZIANO
Dott.ssa Maria Lisa



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Maurizio Casale



Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

CHE la presente deliberazione, ai sensi della Legge Regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- Con lettera n. _____ del _____ è stata trasmessa ai Capigruppo consiliari ex art. 15 commi 3 e 4;
- Non è soggetta al controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 55/90, art. 16 comma 1 bis;
- Sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal ~~04~~ 07/2014, come prescritto dall'art. 11, comma 1, L.R. n. 44/91. Registro Pubblicazioni n. _____;
- E' divenuta esecutiva il 04/07/2014;
- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva;
- E' stata trasmessa all'Area Servizi Amministrativi l' 8/07/2014 per l'esecuzione.

Rometta li 08/07/2014

Il Segretario Comunale
Dott. Maurizio Casale